



Al Prefetto della Provincia di Napoli

Prot. (vedasi stampigliatura laterale)

LETTA l'istanza, presentata a questa Prefettura il 4 maggio 2023, con cui Vitucci Vincenza, nata a Napoli il 21 agosto 1992 (atto n.1178, parte I, serie A, del registro degli atti di nascita del predetto Comune) e residente in Afragola alla via Arturo De Rosan.35, ha chiesto di aggiungere al proprio cognome quello di Mosca, rappresentando, a motivo di tale richiesta, che quando era ancora bambina è stata allontanata dalla famiglia di origine per essere affidata a una comunità fino alla maggiore età, dopodiché è stata accolta come una figlia dai Sigg. Mosca Salvatore e Bianco Silvana, con i quali vive stabilmente dal 2002 e, pertanto, desidera assumere anche il cognome della nuova famiglia che ha contribuito alla sua crescita;

CONSIDERATO che:

- il cognome – oltre a svolgere una funzione identificativa – è elemento che caratterizza il singolo in ambito sociale, poiché espressivo dell'identità della persona sotto il profilo della discendenza (biologica o affettiva) e deve essere attribuito tenendo conto del fatto che ciascun individuo discende da una determinata coppia di genitori, cosicché ha diritto non a un cognome qualsiasi, ma a "quel" cognome che testimonia il legame con i propri genitori;
- pertanto, in linea generale, è estranea alle regole del nostro ordinamento civile la trasmissione del cognome tra persone non legate da vincoli di parentela, pur non rinvenendosi un'espressa disposizione che la vieti, dal momento che l'unico impedimento che si rileva dal dettato normativo di cui all'art. 89 d.P.R. n. 396/2000 è quello di assunzione di cognomi di importanza storica, ovvero tali da indurre in errore l'interlocutore;
- dall'evoluzione giurisprudenziale si è potuto rilevare che l'istanza di cambiamento del proprio cognome può essere giustificata non solo nelle ipotesi tipiche indicate dalla legge (...*perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale*...), ma per qualsiasi altra causa (morale, economica, familiare, affettiva) che sia meritevole di tutela e, pertanto, non sacrificabile dinanzi a un interesse pubblico generalizzato;

RILEVATO che, dagli atti istruttori, non sono emersi elementi ostativi;

RITENUTO che le motivazioni che sorreggono la domanda in esame, supportata da adeguata documentazione, sono meritevoli di tutela in relazione alle circostanze di fatto di natura morale ed emotiva sottese e che, pertanto, la stessa non può respingersi per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela tra il richiedente la modificazione del cognome e il titolare del cognome stesso, non ravvisandosi, peraltro, specifiche ragioni di pubblico interesse che possano giustificare il sacrificio dell'interesse privato;

VISTI gli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 3.11.2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, come modificato dal D.P.R. 13.03.2012, n.54

DECRETA

Vitucci Vincenza, le cui complete generalità sono state riportate in premessa, è autorizzata a fare affiggere, per trenta giorni, all'albo pretorio dei comuni di nascita e di residenza un avviso contenente il sunto della domanda, affinché chiunque ne abbia interesse possa opporsi nei successivi trenta giorni. Sarà cura dell'istante fornire prova dell'avvenuta esecuzione dell'affissione e della sua durata entro il termine di centoventi giorni dalla notifica/ricezione del presente provvedimento, decorso inutilmente il quale l'istanza sarà archiviata, senza alcun preavviso.

Napoli, (data del protocollo)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
SERGIO DI MARTINO
Vice Prefetto
In Data/On Date:
lunedì 11 marzo 2024 11:30:54

Il Dirigente Area II Staff 1
Vice Prefetto
(S. di Martino)